

Regolamento sui Cultori della Materia

Approvato con delibera del Consiglio Accademico N. 83 del 18 gennaio 2008

Articolo 1

Definizione della qualifica

1. I Cultori della Materia possono collaborare alle attività didattiche dei docenti fornendo un supporto per le attività di laboratorio, per lo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e per la realizzazione di tesi di laurea, secondo modalità concordate con il docente di riferimento e con la direzione. Possono partecipare alle commissioni di esame e di laurea.
Non è pertanto ammesso lo svolgimento da parte dei cultori, sotto qualsivoglia forma, di altre attività istituzionali, fatte salve quelle connesse al proprio ruolo.
2. Le attività connesse al ruolo di Cultore della Materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria, né danno diritto ad eventuali riserve di posto.

Articolo 2

Procedure di attribuzione

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia viene deliberata dal Consiglio Accademico su proposta di un docente di ruolo, o affidatario di un incarico di insegnamento, responsabile di attività formativa, con il consenso dell'interessato.
2. La proposta di conferimento deve essere accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato, dall'elenco delle eventuali pubblicazioni e delle attività artistiche prodotte nonché da una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui al successivo art.3, sottoscritti dall'interessato e controfirmati dal docente proponente.
3. La proposta così formulata sarà presentata al Consiglio Accademico che, valutata la richiesta ed il curriculum, provvederà all'attribuzione della qualifica entro un mese.
4. Il Consiglio Accademico può stabilire la data limite per la presentazione delle proposte, nonché disporre l'eventuale acquisizione di pareri da parte dei Consigli di Dipartimento competenti in merito alla valutazione del profilo scientifico del candidato.
5. L'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia ha la validità annuale e può essere rinnovata, sempre a cadenza annuale.
6. Il numero massimo di cultori nominabili per ciascuna attività formativa è di uno per ogni anno accademico.

Articolo 3

Requisiti

Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere attestato con autocertificazione controfirmata dal docente richiedente, titolare o affidatario di un incarico di insegnamento.

Requisito minimo per essere nominati cultori è il possesso di un Diploma Accademico quadriennale (vecchio ordinamento) o diploma di Secondo Livello.

Gli aspiranti cultori devono inoltre possedere anche uno dei seguenti requisiti:

-voto di laurea non inferiore a 110 su 110

-Tesi di laurea nel medesimo settore scientifico disciplinare o settore affine rispetto a quello per cui viene richiesta la nomina;

-la pubblicazione di articoli o saggi o l'aver svolto attività artistica attinente al settore per cui viene richiesta la nomina o settore affine;

-esperienza professionale adeguata in settori professionali che abbiano attinenza con il settore scientifico disciplinare o affine per cui viene richiesta la nomina.

Gli aspiranti cultori non devono trovarsi in alcuna delle seguenti posizioni:

- a) essere iscritti come studenti ai corsi biennali di secondo livello
- b) intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Articolo 4

Criteri

Nell'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia il Consiglio Accademico dovrà valutare e tenere presenti, in particolare, i seguenti elementi:

- a) congruenza del Diploma Accademico posseduto e valutazione degli esami sostenuti attinenti ai settori scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la qualifica.
- b) attinenza dell'attività artistica o professionale svolta con il settore disciplinare richiesto
- c) eventuali pubblicazioni di carattere scientifico attinenti al settore disciplinare richiesto
- d) possesso del titolo di dottore di ricerca
- e) possesso di un diploma di specializzazione o di un titolo di Master universitario
- f) abilitazioni all'insegnamento

Articolo 5

Nomina

L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica o il rinnovo, con relativa nomina annuale, verrà reso noto a cura del responsabile del competente ufficio di segreteria studenti con nota diretta al docente proponente.

Articolo 6

Revoca della nomina

La nomina ha scadenza annuale e può essere esplicitamente revocata in caso di gravi motivi di opportunità come, ad esempio, la subentrata indegnità del soggetto nominato. Il ruolo effettivamente attivo dei cultori sarà certificato dai singoli docenti che forniranno alla direzione una relazione scritta sulle attività svolte dal cultore durante l'anno.

Il Direttore